

# COMUNE DI CHIETI

Tel. 0871/3411 - fax 0871/341286 - protocollo@pec.comune.chieti.it

Prot. n. 12482

del 08.03.2016

Ordinanza n. 4 4 del 08.03.2016

# DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELLE ACQUE DEL FOSSO DELLA FICORA E DEL FIUME ALENTO

### Premesso che:

- di recente è stata riscontrata dall'Ufficio Tecnico comunale la rottura della condotta fognante comunale corrente a fianco del Fosso della Ficora in località San Donato;
- lo stesso Ufficio Tecnico ha affidato i lavori di somma urgenza per il rifacimento della linea fognaria e per la sistemazione del fosso della Ficora in località San Donato;
- i Tecnici dell'ARTA di Chieti, con verbale del 3.03.2016 hanno effettuato dei prelievi delle acque lungo il Fosso della Ficora in corrispondenza della citata rottura della condotta fognante comunale situata a tergo del fosso stesso;
- anche se nelle more dei risultati delle analisi di dette acque reflue si rende necessario ed opportuno emanare la presente ordinanza al fine di impedire l'utilizzo per qualsiasi scopo delle acque del fosso della Ficora dalla zona San Donato fino al Fiume Alento ed anche le eventuali attività di pesca lungo il citato Fiume Alento;
- Visto: Il D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - La L.R. 45/2007 e ss.mm.ii.;
  - L'art. 50 comma 5 del D.L.vo 267/2000 e ss.mm.ii.;
  - L'art. 218 del T.U.LL.SS. di cui al R.D. 1265/34 e ss.mm.ii.;

# ORDINA A CHIUNQUE

Con decorrenza immediata, in via precauzionale e sino a nuova ordinanza l'inibizione dell'utilizzo per qualsiasi scopo delle acque di detto Fosso della Ficora dalla zona San Donato fino al Fiume Alento ed anche le eventuali attività di pesca lungo il citato Fiume Alento;

# **AVVERTE**

Che l'eventuale inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento sarà punita ai sensi di legge;

#### DISPONE INOLTRE CHE

La presente ordinanza venga notificata per gli adempimenti di competenza a:

- Al Servizio ARTA Distretto Provinciale di Chieti dist.chieti@pec.artaabruzzo.it;
- Alla Provincia di Chieti ambiente@pec.provincia.chieti.it;
- Alla Regione Abruzzo, Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali dpc@pec.regione.abruzzo.it;

la presente ordinanza venga trasmessa per gli adempimenti di competenza a:

- Corpo di Polizia Municipale del Comune di Chieti;
- Alla Prefettura di Chieti, Ufficio Territoriale del Governo prefettura.prefch@pec.interno.it;

Il V Settore LL.PP. è incaricato della pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet ufficiale e di apporre in loco dei cartelli recanti la presente ordinanza.

La Forza pubblica e gli organi sanitari sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e di segnalare tempestivamente al V Settore LL.PP. l'eventuale asportazione dei cartelli di divieto, onde poter permettere l'immediato ripristino.

## INFORMA CHE

- l'autorità emanante è il Sindaco del Comune di Chieti;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il 2° Servizio del V Settore LL.PP.;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - a) entro 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, al TAR di Chieti;
  - b) entro 120 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, al Presidente della Repubblica.

Il Sinddco Avv. Umberto Di Primio